

	Presidente	Gualtiero Mazzi
	Componenti	Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	Carla Combi

Deliberazione n. 30 del 11 marzo 2020

OGGETTO: Definizione della controversia (GU14/162667/2019) – Studio XXX / TIM SPA (KENA MOBILE).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	X	
Nerino Chiereghin	X	
Fabrizio Comencini	X	
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Luigi Perissinotto	X	

Preso atto altresì della presenza della dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, che svolge le funzioni di verbalizzante;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 ed in particolare l'art. 3 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore la dott.ssa Carla Combi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di STUDIO XXX del 16/08/2019 acquisita con protocollo n. 0356641 del 16/08/2019;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente dichiara quanto segue.

Il contenzioso ha ad oggetto il comportamento illegittimo del gestore che, oltre ad aver promesso condizioni economiche molto vantaggiose, poi non applicate, ad oggi, nonostante innumerevoli solleciti scritti non ha mai ottemperato all'obbligo di far pervenire il contratto sottoscritto (completo di condizioni economiche concordate).

Infatti, a decorrere dal 2016, durante l'incontro con l'agente, Tim S.p.A. aveva proposto allo Studio di sottoscrivere un nuovo contratto (lo studio è cliente di Telecom Italia S.p.A. e Tim S.p.A. da oltre 20 anni), a fronte del quale il gestore avrebbe dovuto fornire un miglior servizio ad un costo più contenuto.

Per quanto risulta il servizio di telefonia e rete dati avrebbe dovuto avere un costo di circa € 100,00 mensili, a fronte di utilizzo illimitato dei servizi forniti. Viceversa il contratto sottoscritto dallo Studio con indicazione delle condizioni economiche di riferimento non è mai pervenuto e gli addebiti variano ad ogni emissione di fattura, impedendo all'utente di comprendere l'effettivo impatto economico degli stessi.

Di conseguenza si ritiene che vi sia una nullità (relativa) del contratto che comporta la non debenza di alcuna somma da parte dello studio al gestore telefonico Tim S.p.A.

A titolo puramente conciliativo lo studio, che ha già pagato in data 23.7.19 la somma di € 1.431,32 a saldo della fattura n. 6820161005000997 dell'11.10.2016 (per l'acquisto dei telefoni), propone di versare la somma omnia di € 500,00 per tutti i servizi (tutte le linee voce e dati tra cui, a titolo puramente esemplificativo: 0422/4211XXX; 0422/421XXX; 0422/421XXX; 04422/13017XXX; 0422/13017XXX).

Oltre a quanto già pagato a titolo provvisorio al gestore. Chiede quindi di versare, a saldo e stralcio, la somma omnia di € 500,00 per tutti i servizi (tutte le linee voce e dati tra cui, a titolo puramente esemplificativo: 0422/4211XXX; 0422/421XXX; 0422/421XXX; 04422/13017X; 0422/13017XXX).

2. La posizione dell'operatore

Lo Studio XXX ha sottoscritto un contratto con TIM in data 27.4.2016 per l'attivazione di un impianto NICI così composto: connettività di base 042213017XXX - Linea IP CENTREX - VOIP 0422318XXX Linea IP CENTREX - VOIP 0422230XXX Linea IP CENTREX - VOIP 0422231XXX Linea IP CENTREX - VOIP 042223XXX Linea IP CENTREX - VOIP 0422260XXX.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'utente, il contratto è perfettamente valido ed efficace in quanto sono riportate le condizioni economiche regolarmente applicate da TIM. Si precisa che al 10.5.2019 la morosità imputabile a quest'ultimo è pari ad € 8.384,55.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante debbano essere rigettate. Il ritardo nella consegna di copia di un contratto non integra gli estremi di alcuna delle fattispecie, espressamente

previste dal Regolamento indennizzi (Delibera Agcom n. 347/18/CONS.) per le quali si possa riconoscere uno specifico indennizzo.

Ma non solo: il ricorrente nell'istanza di definizione afferma che: "...Tim S.p.A. aveva proposto allo Studio di sottoscrivere un nuovo contratto, a fronte del quale il gestore avrebbe dovuto fornire un miglior servizio ad un costo più contenuto. Per quanto risulta il servizio di telefonia e rete dati avrebbe dovuto avere un costo di circa € 100,00 mensili, a fronte di utilizzo illimitato dei servizi forniti...".

Ciò nonostante lo stesso ricorrente non ha prodotto agli atti alcuna documentazione che possa attestare, senza tema di smentita, che il profilo tariffario corretto fosse quello che prevedeva un costo mensile di € 100,00= tutto compreso (come affermato), impedendo di fatto una possibile comparazione tra quello che doveva essere il profilo tariffario da applicare e quelli che sono stati, invece, i costi effettivamente applicati da TIM.

Tra l'altro, lo stesso contratto prodotto da Tim nella parte indicata come "Sintesi della spesa totale del cliente" riporta costi che risultano compatibili con le fatture emesse; nello stesso prospetto contabile è, tra l'altro, apposto anche il timbro del ricorrente, facendone quindi ipotizzare la piena accettazione.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. rigetta l'istanza di Studio XXX nei confronti di TIM SPA (KENA MOBILE);
2. ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del "Regolamento", il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
3. è fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

f.to Carla Combi

Il Presidente

f.to Gualtiero Mazzi

Il verbalizzante

f.to Carla Combi